



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4386 del 2015, proposto da:

Giosue' Lo Bosco, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Mangano, con domicilio eletto in Roma, Via Antonio Stoppani, n. 1;

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Anvur;

nei confronti di

Luca Foschini, Luca Di Gaspero, Gianluigi Polino, Luigi Sauro, Fausto Fasano;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del giudizio di non idoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore scientifico disciplinare 01/b1 - informatica - tornata 2013;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015 il dott.


Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ai sensi dell'art.55 comma 10 c.p.a, le esigenze cautelari del ricorrente possano essere tutelate attraverso una sollecita trattazione nel merito, la cui udienza viene fin da ora fissata come da dispositivo;

Considerato che con il ricorso in trattazione viene impugnato il giudizio collegiale negativo reso nei confronti del ricorrente dalla commissione giudicatrice nella procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia, settore concorsuale 01/B1 – “informatica”, nominata con D.D. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 233 del 11 febbraio 2013 e n. 510 del 25 giugno 2013;

che il ricorrente deduce, tra l'altro, motivi di censura attinenti alla composizione ed alla illegittimità della nomina di uno dei commissari;

che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (v. sentenza VI, 4 marzo 2015, n. 1071), l'accoglimento delle censure relative alla composizione della commissione determinerebbe l'integrale caducazione della procedura, in quanto, “trattandosi di un vizio



genetico dell'organo valutatore, gli effetti caducatori dello stesso non possono essere limitati alla posizione del solo ricorrente originario, investendo anche la posizione di tutti gli altri partecipanti alla medesima procedura abilitativa (dichiarati idonei ovvero non idonei all'esito della stessa)";

che il ricorso risulta notificato a due soli dei controinteressati;

Ritenuto che occorre pertanto, in accoglimento dell'istanza allo scopo avanzata dal ricorrente, disporre, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla tornata idoneativa nel settore in questione, nonché nei confronti dei singoli componenti della commissione della quale è contestata la legittima composizione; che, in ragione della natura della controversia nonché delle prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi dei partecipanti alla tornata idoneativa e degli altri controinteressati, sia opportuno autorizzare il ricorrente ad effettuare l'integrazione del contraddittorio "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR dal quale risulti:

A) 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

A) 2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

A) 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;

A) 4. l'indicazione nominativa dei controinteressati;



3

A) 5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma della voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali";



A) 6. l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

A) 7. il testo integrale del ricorso.

B) In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

B) 1. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

B) 2. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma della voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali";

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

B) 3. non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

B) 4. dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

B) 5. dovrà, inoltre, curare che sull' *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati contemplati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone la notifica per pubblici proclami ed autorizza parte ricorrente ad effettuare la notificazione per pubblici proclami ai controinteressati secondo le modalità sopra indicate.

Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a, rinvia per la trattazione del merito alla pubblica udienza del 7 aprile 2016.



Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

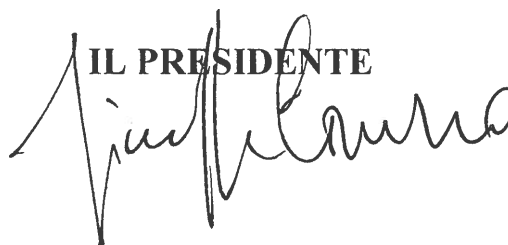
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31 LUG. 2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE III
Add. 31 LUG. 2015
..... copia conforme
alla presente è stata trasmessa
AW-STATO - AW-MANCANO MASSIMILIANO
a norma dell'art. 87 del Regolamento
di procedura 17 agosto 1907 n. 642
IL DIRETTORE
DELLA SEGRETERIA
